

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Padova Giudice per l'Udienza Preliminare, Decreto che dispone il giudizio del 02.12.2016.

Rilevanza dell'usura prendendo in considerazione gli interessi di mora - Usura c.d. "concreta" o "soggettiva".

Nella imputazione in commento la pubblica accusa non solo ha rilevato uno sfioramento dei tassi soglia con riferimento ai tassi d'interesse moratori dei mutui ipotecari ma ha valutato anche lo "stato di bisogno" della vittima di cui la Banca ha approfittato, facendosi rilasciare "vantaggi" che l'interessato non avrebbe mai concesso in una situazione di normalità ed applicando sia per i mutui che per i conti corrente tassi superiori alla media.

Nel caso di specie, un imprenditore che deteneva brevetti innovativi nel proprio settore ed un consistente patrimonio immobiliare riceveva dalla Banca un finanziamento teso a ristrutturare tutte le pregresse esposizioni onde consentire la ripresa dell'attività economica.

Senonché la Banca, in un secondo momento, decise di non portare a compimento quanto intrapreso e revocò tutti gli affidamenti concessi.

Nella valutazione della vicenda, la pubblica accusa, a mezzo del proprio consulente, ha ricostruito lo stato di fatto antecedente e successivo all'operazione di finanziamento, non limitandosi ad analizzare i singoli rapporti ma ponderandone anche l'onerosità rispetto alla complessiva ristrutturazione.

In tale ottica, ha ritenuto che potessero essere indici dello stato di bisogno il fallimento di due società riconducibili al medesimo soggetto finanziato, l'esistenza di "consistenti debiti" e di iscrizioni di plurime ipoteche sui beni immobili.

In questo caso la Banca aveva operato una sorta di ristrutturazione del debito preesistente, infatti, veniva "evidenziata la destinazione del 95% circa delle somme mutate al pagamento dei debiti dei predetti fallimenti e di debiti pregressi della società mutuataria".

Non solo la Banca iscriveva ipoteche di primo grado su tutti i beni del soggetto finanziato ma si era procurata, "al momento della stipula del contratto" numerose altre garanzie personali, anche da soggetti del tutto estranei all'attività d'impresa, ovvero familiari che nulla avevano a che vedere con l'imprenditore.

Ed ancora, oltre a tutte le garanzie reali e personali l'istituto di credito pretese il rilascio di "procure irrevocabili a favore della Banca per la vendita di tutti gli immobili e i brevetti delle società".

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 - 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

In tale stato di cose, veniva rilevato, per ciò che concerne il mutuo ipotecario di € 3.000.000,00, che la Banca si faceva promettere *“tassi di interesse superiori a quelli previsti dall’art. 2, comma IV, della l. 108/1996, essendo previsti nel contratto di mutuo un tasso di mora nominale ed effettivo di rispettivi 9,5% e 9,75%, che superano la «soglia di usura» pari a 7,65% di circa 2 punti”*.

Oltre a ciò, è stata data rilevanza al fatto che fosse stato previsto un *“tasso corrispettivo nominale ed effettivo di rispettivi 6,5% e 6,75% superiore al tasso medio di mercato di operazioni similari (5,1%) di circa 1,5 punti: tassi che comportavano...un maggior onere di circa 90.000,00 euro”*.

Anche con riferimento al conto corrente ipotecario di € 2.500.000,00 è stato censurato il comportamento della Banca che *“in presenza dello stato di bisogno”*, della destinazione del 95% circa delle somme erogate al pagamento dei debiti dei fallimenti e delle pregresse esposizioni della società, applicava tassi effettivi del 7% e dell’ 8% *“superiori al tasso medio di mercato di operazioni similari garantite (5% - 6%) di circa 1,5 punti: tassi che comportavano...un maggior onere di circa 148.000 euro”*.

Medesime valutazioni venivano effettuate anche rispetto agli altri rapporti di conto corrente e di mutuo ipotecario descritti nel decreto che dispone il giudizio, tutte con le aggravanti di avere commesso il fatto nell’esercizio di attività bancaria ed in danno di imprenditori.

E’ noto come, in materia di usura, la legge n. 108 del 1996 abbia apportato una novità sostanziale rispetto al previgente modello poiché ha introdotto il concetto dei c.d. tassi soglia.

Difatti, antecedentemente a questa norma, in assenza di criteri predeterminati e di “soglie” oggettive, ci si doveva affidare a dei criteri di natura soggettiva, che implicavano, una valutazione della complessiva situazione.

La richiamata l. 108/96, che ha modificato l’art. 644 del codice penale, nell’introdurre un sistema che preveda limiti oggettivi al di là dei quali si materializza l’elemento oggettivo della condotta usuraria, ha mantenuto una disposizione per ciò che viene definita l’ usura *“concreta”* ed al terzo comma dell’art. 644 c.p. è infatti previsto che la *“legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*.

Il caso esaminato dal Tribunale di Padova risulta essere, quindi, particolarmente interessante, per plurime motivazioni.

Una di esse, a sommosso avviso dello scrivente, potrebbe essere rinvenuta nel fatto che, i valori percentuali dei c.d. tassi soglia in alcuni anni e per talune categorie di finanziamento abbiano assunto dei valori francamente inaccettabili.

Difatti, solo a voler prendere un esempio di attualità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato in data 26 settembre 2016 con Decreto Ministeriale i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2016 di seguito riportati ed estratti dal comunicato stampa periodico pubblicato dalla Banca D’Italia:


RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'Eurosistema
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2016
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2016

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,35	18,1875
	oltre 5.000	9,12	15,4000
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,87	23,8375
	oltre 1.500	14,53	22,1625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	8,69	14,8625
	da 5.000 a 100.000	7,25	13,0625
	oltre 100.000	4,37	9,4625
FACTORING	fino a 50.000	5,50	10,8750
	oltre 50.000	3,15	7,9375
CREDITI PERSONALI		10,52	17,1500
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,32	16,9000
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	11,39	18,2375
	oltre 5.000	10,57	17,2125
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	5,88	11,3500
	oltre 25.000	5,73	11,1625
LEASING IMMOBILIARE			
	- A TASSO FISSO	4,70	9,8750
	- A TASSO VARIABILE	3,31	8,1375
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,09	14,1125
	oltre 25.000	4,18	9,2250
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,60	18,5000
	oltre 5.000	8,92	15,1500
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,41	24,4100
	oltre 5.000	13,88	21,3500
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
	- A TASSO FISSO	3,04	7,8000
	- A TASSO VARIABILE	2,50	7,1250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2015 nonché nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.



I tassi soglia indicati possono arrivare addirittura al 23,8375% per gli scoperti senza affidamento e fino ad € 1.500,00 e al 24,4100% per il credito revolving.

In tale scenario è evidente che l'ampio margine concesso agli istituti di credito di applicare condizioni economiche ben al di sopra del 20% possa consentire di materializzare condotte abusive nei confronti di chi si trovi in stato di bisogno o anche solo di momentanea carenza di liquidità e sia costretto ad accedere al credito bancario.

Se si consentisse, quindi, l'applicazione indiscriminata di tassi d'interesse che possono arrivare a percentuali altissime anche nei confronti di quei soggetti che non hanno la capacità di potersi staccare in ogni momento dal finanziamento della banca, verrebbe di fatto consentito un abuso di potere a livello generalizzato, con materializzazione di condotte usuarie nei confronti di una sterminata massa di utenti bancari, soprattutto correntisti.

Le banche, inoltre, non solo hanno la possibilità di pattuire tassi d'interesse notevolmente onerosi ma anche la potestà di modificarli, in corso di rapporto, in maniera unilaterale, consentendo il recesso al proprio cliente nel caso in cui non si trovi d'accordo con l'aumento.

Tale facoltà di recesso, però, a ben vedere, risulta essere, in buona parte dei casi, del tutto formale perché poi, nella realtà, è noto come chi risulti affidato per un consistente importo, potrebbe non avere la capacità di far fronte ad un rientro repentino.

Coscienti di ciò, i rappresentanti della Banche hanno il potere di imporre condizioni particolarmente pregiudizievoli e costringere chi abbia bisogno - anche solo di mantenere gli affidamenti preesistenti - a sottoscrivere garanzie che prima non aveva rilasciato, anche di natura reale o personale nei confronti magari di parenti che nulla hanno a che vedere con l'attività d'impresa.

In casi come questi, allora, è necessario che le autorità chiamate a verificare la condotta dei rappresentanti degli istituti di credito valutino la "storia" del soggetto denunciante e non si limitino ad una mera verifica del superamento "oggettivo" delle soglie fissate per legge.

Nr. /12 R.G.N.R.
Nr. /15 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
(Art. 429 c.p.p.)

Il Giudice per le udienze Preliminari,

all'esito dell'udienza preliminare del giorno 02/12/2016 nel procedimento di cui sopra, nei confronti di:

↳ nato il a (PD) e residente a
in via n. - domicilio eletto presso il difensore avv. di fiducia del
Foreo di Padova;
libero - assente

IMPUTATO

1) Del reato di cui all'art. 644, I e V comma n. 1 e 4 c.p., per essersi, nella sua qualità di Vice Direttore Generale dal al, Direttore Generale dal al, della Banca Padovana Credito Cooperativo - Società Cooperativa (già BCC dell'Alta Padovana), con sede legale a Campodarsego, e, in particolare, di referente bancario per le società

sas,
sas,
srl,

tutte con legale rappresentante

fatto promettere/dare dal medesimo, in corrispettivo di prestazioni bancarie, interessi usurari nei seguenti termini:

A) Quanto al mutuo ipotecario di euro 3 milioni di sas, stipulato il 26.3.2007, faceva promettere a, in favore della Banca, tassi di interesse superiori a quelli previsti dall'art. 2, comma IV, della l. 1087/1996, essendo previsti nel contratto di mutuo un tasso di mora nominale ed effettivo di rispettivi 9,5% e 9,75%, che superano la << soglia di usura >> pari a 7,65% di circa 2 punti, e ciò: in presenza dello stato di bisogno di, connesso

- al fallimento della srl e srl, società riconducibili al medesimo
- alla esistenza di consistenti debiti dello stesso, proprietario di immobili pluriipotecati

avendo chiesto, al momento della stipula del contratto, numerose garanzie personali, reali e diverse, tra cui tre procure irrevocabili a favore della Banca per la vendita di tutti gli immobili e i brevetti delle società riferibili allo, ed essendosi evidenziata la destinazione del 95% circa delle somme mutate al pagamento di debiti dei predetti fallimenti e di debiti pregressi della società mutuataria, applicando, a favore della Banca, un tasso corrispettivo nominale ed effettivo di rispettivi 6,5% e 6,75%, superiore al tasso medio di mercato di operazioni similari (5,1%) di circa 1,5 punti: tassi che comportavano per un maggior onere di circa 90.000 euro;

B) quanto al conto corrente ipotecario n. 121803 di sas di euro 2.500.000 in presenza dello stato di bisogno di, come indicato al punto A) che precede, essendosi evidenziata la destinazione del 95% circa delle somme mutate al pagamento dei debiti dei fallimenti srl e srl e di debiti pregressi della società

applicando, a favore della Banca, tassi effettivi - 7%-8% - superiori al tasso medio di mercato di operazioni similari garantite (5%-6%) di circa 1,5 punti: tassi che comportavano per un maggior onere di circa 148.000 euro;

- C) quanto al conto corrente della società _____ srl n. 114378, con fido di euro 350.000 in presenza dello stato di bisogno di _____ come indicato al punto A) che precede, essendosi evidenziata la destinazione delle somme erogate ai debiti per la fase di avvio dell'attività aziendale, applicando a favore della Banca tassi effettivi - 11%-13% - superiori al tasso medio di mercato di operazioni similari garantite (8%-9%) di circa 1-3 punti: tassi che comportavano per un maggior onere di circa 18.000 euro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di attività bancaria.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di imprenditori.

In Campodarsego, 2005-2011.

- 2) Del reato di cui all'art. 644, I e V comma n. 1 e 4 c.p., per essersi, nella sua qualità di Vice Direttore Generale dal _____ al _____, Direttore Generale dal _____ al _____, della Banca Padovana Credito Cooperativo - Società Cooperativa (già BCC dell'Alta Padovana), con sede legale a Campodarsego, e, in particolare, di referente bancario di _____, in proprio e della società _____ srl, a lui riferibile, fatto promettere/dare dal medesimo, in corrispettivo di prestazioni bancarie, interessi usurari nei seguenti termini:

A) Quanto al mutuo ipotecario di euro 180.000 di _____ stipulato il _____ 2006, faceva promettere/dare dallo _____, a favore della Banca, tassi di interesse superiori a quelli previsti dall'art.2, comma IV, della l.1087/1996, essendo pattuiti nel contratto di mutuo un tasso nominale ed effettivo di mora di rispettivi 8,20% e 8,39% che superano la <<soglia di usura>> (6,63%) di circa 1,5 punti, e ciò in presenza dello stato di bisogno di _____, connesso al fallimento della _____ srl e della _____ srl, società riconducibili, oltre che a _____, anche al medesimo _____, già amministratore di _____ srl, avendo chiesto, al momento della stipula del contratto, numerose garanzie personali, reali, anche di familiari anziani, essendosi evidenziata la destinazione del 67% circa delle somme erogate dalla Banca al pagamento di debiti pregressi dei _____, applicando, a favore della Banca, un tasso corrispettivo nominale ed effettivo di rispettivi 5,20% e 5,39%, superiori al tasso medio di mercato di operazioni similari (4,42%), di circa 1 punto: tassi che comportavano per _____ un maggior onere di 3.000 euro;

B) quanto al mutuo chirografario di euro 175.000 della società _____ srl stipulato il 24.5.2005, faceva promettere/dare da _____, a favore della Banca, tassi di interesse superiori a quelli previsti dall'art.2, comma IV, della l.1087/1996, essendo pattuiti nel contratto di mutuo un tasso nominale ed effettivo di mora di rispettivi 8,75% e 8,99%, che superano la <<soglia del tasso di usura>> (8,48%) di circa 0,5 punti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di attività bancaria.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di imprenditori.

In Campodarsego, 2005-2011.

Parte civile:

- 1) _____ (presente) nato il _____ a Padova e residente in Via _____ nr. _____;
 - 2) _____ (presente) nato il _____ a Padova e ivi residente in Via _____ nr. _____;
- entrambi domiciliati c/o difensore avv. Alessio Orsini (presente) del Foro di Ascoli Piceno;

Evidenziate le seguenti fonti di prova:

- Querele agli atti;
- Consulenza dott. ;

visti gli artt. 429 c.p.p. e 132 e 133 D. Lv 271/89

P. Q. M.

DISPONE il rinvio al giudizio del Tribunale di Padova di _____ - in atti generalizzato, per i reati di cui all'imputazione sopra riportati, indicando per la comparizione del predetto avanti al:

- Tribunale di Padova, in composizione collegiale (collegio "C"), in Padova via Nicolò Tommaseo 55 piano terra per l'udienza del giorno **08/03/2017** alle ore **10:30**..

Avvertendo le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

DISPONE la notificazione del presente decreto all'imputato che non era presente all'udienza preliminare.

Padova, 2 dicembre 2016

Il Cancelliere
Andrea C. Marsina



Il Giudice
dott.ssa Mariella Fino

Trasmessa copia all'Ufficiale Giudiziario / Polizia Giudiziaria

di _____

il _____ per la notifica a _____

Restituito dall'Ufficiale Giudiziario / Polizia Giudiziaria il _____

Notificato a _____